

Nuova Legge Fiscale

Milano, Ottobre 2017



Agenda

➤ **Normativa relativa alla Nuova Legge Fiscale**

➤ Registratore Telematico

➤ Server Telematico

➤ Tempistiche

➤ Scontrini e Lotteria Nazionale



Decreto Legislativo n.127 del 5/8/2015

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale **il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare**, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la **trasmissione telematica dei corrispettivi**, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'**articolo 9, comma 1**, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.



Articolo 2 – Comma1

Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **possono optare** per la **memorizzazione** elettronica e la **trasmissione** telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei **corrispettivi giornalieri** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. **L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.** La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.



Decreto Legislativo n.127 del 5/8/2015

Articolo 7

Art. 7. Abrogazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2017 **sono abrogati** i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

429. **Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

430. Ai fini del comma 429 **sono imprese di grande distribuzione commerciale**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, **superficie superiore a 150 metri quadri** nei comuni con popolazione residente **inferiore a 10.000 abitanti**, o **superficie superiore a 250 metri quadri** nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



Decreto Legge n.193 del 22/10/2016

Articolo 4, Comma 6

Vengono introdotte due modifiche nel decreto legislativo n. 127 del 2015:

a) viene riformulata la disposizione relativa ai Distributori automatici, per i quali l'obbligo di trasmissione telematica è esteso, oltre che alle cessioni di beni, anche ai "servizi" e il termine di decorrenza viene spostato al 1° aprile 2017. AE si riserva inoltre di stabilire in futuro termini differiti per particolari tipologie di distributori automatici;

b) viene riconosciuta ai soggetti della GDO che hanno optato entro il 2016 per la trasmissione telematica di cui alla ("vecchia") Legge n. 311/2004, la facoltà di mantenere valida tale opzione (e, quindi, di continuare a trasmettere i corrispettivi con l'attuale sistema), fino al 31 dicembre 2017.



Specifiche Tecniche del Decreto Legislativo 127 del 5/8/2015

SOGGETTI CON PIÙ PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA

Per gli **esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita** e che **rispettano i requisiti di seguito elencati**, la memorizzazione e la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un **unico “punto di raccolta”**.

Il “punto di raccolta” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa che, in deroga alle disposizioni contenute alla lett. d) del 2.1 del presente documento, non deve necessariamente contenere, all'interno dell'involucro, una stazione di stampa.

Nel caso in cui presso il singolo punto vendita sia presente un server gestionale che già opera il consolidamento dei dati dei singoli punti cassa, l'esercente può scegliere di apportare a tale apparecchio le modifiche hardware e software tali da renderlo conforme alle presenti specifiche tecniche, in modo da utilizzare tale server di consolidamento per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 (cfr. par. 2.8).

In alternativa, qualora il server di consolidamento non può essere adattato a Registratore Telematico, è possibile collegare un RT al server di consolidamento, prevedendo tra le macchine un protocollo di scambio dati interno che garantisca un adeguato livello di inalterabilità e confidenzialità dei dati scambiati.

In questi ultimi due casi, il punto di raccolta viene definito “Server di consolidamento-Registratore Telematico” (di seguito, solo Server-RT). **Il Server-RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita** – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

In particolare, il Server-RT contiene o è collegato a un “modulo fiscale” così come definito al precedente paragrafo 2.1



Specifiche Tecniche del Decreto Legislativo 127 del 5/8/2015

Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un Server-RT devono fare certificare annualmente da una Società di Revisione il processo di controllo di cui al paragrafo seguente, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto. Il processo di controllo interno e la sua certificazione valgono sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi di IT dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il processo di controllo deve rispettare quantomeno alcuni requisiti minimi, tra cui, la verifica che ad ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso nelle sue diverse forme (contanti, carte di credito, bancomat, assegni, ecc). Il controllo viene effettuato a livello di singola “cassa”/“cassiere”/“forme di pagamento” e tutte le differenze/eccezioni devono essere riconciliate e supportate da dovuta documentazione che deve essere conservata elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, per 10 anni e messa a disposizione degli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria in caso di attività di controllo.



Disposizione dell' Agenzia delle entrate (Sito Agenzie Entrate)

Esercizio delle opzioni

Flusso operativo "Esercizio delle opzioni"

Verificare la necessità di abilitarsi

Accedere al servizio e scegliere l'utenza di lavoro

Esercitare le Opzioni

Visualizzare la situazione delle opzioni

Esercitare Opzione Fatture

Esercitare Opzione Corrispettivi

Visualizzare le opzioni esercitate per la trasmissione dei dati delle Fatture e dei Corrispettivi

Visualizzare il prospetto di sintesi con i dati relativi all'esercizio dell'opzione, in formato PDF

Stampa

Esercitare Opzione Corrispettivi

Questa pagina consente l'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i titolari di partita IVA.

L'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati dei corrispettivi ed ha effetto per l'anno solare di inizio della trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi.

Per il 2017, primo anno di applicazione, tale opzione può essere esercitata entro il 31 marzo dello stesso anno.

La funzione Esercizio dell'opzione per la trasmissione dei dati dei Corrispettivi presenta una pagina nella quale sono presenti in visualizzazione i seguenti dati:

I dati identificativi del soggetto che intende esercitare l'opzione

Le informazioni inerenti l'esercizio dell'opzione

Dati da selezionare

- Eliminare la spunta nella casella "**Esercizio per l'anno in corso**" se si vuole esercitare l'opzione per l'anno 2018;
- Inserire il segno di spunta nella casella "**Sono consapevole che l'opzione non è revocabile prima della scadenza e che implica la capacità di trasmissione dei dati e quindi il possesso di un Registratore Telematico**"; alla sua selezione verrà abilitato il pulsante "**Conferma**".

- Per il 2017 l'opzione può essere esercitata entro il 31/3/17 (invece del 31/12/16)
- A patto di essere in possesso del Registratore Telematico



Riassumendo...

- La nuova legge fiscale è un'opzione
- Se aderisco entro l'anno in corso, l'effetto si ha dal 1° gennaio dell'anno successivo
- Se aderisco, devo rimanerci per almeno 5 anni
- Se aderisco devo dotarmi di opportuno Strumento Tecnologico (Registratore Telematico) che memorizza e trasmette
- Il Non Fiscale è abrogato ma può essere mantenuto in deroga fino al 31/12/2017
- Se sono un soggetto con più di 3 punti cassa per PdV e sono certificato posso adottare un Server RT (uno per ogni PdV)



Agenda

➤ Normativa relativa alla Nuova Legge Fiscale

➤ **Registratore Telematico**

➤ Server Telematico

➤ Tempistiche

➤ Scontrini e Lotteria Nazionale



Registratore Telematico

- E' un dispositivo con sigillo fiscale, stampante, display, memoria di riepilogo, memoria di dettaglio
- Memorizza e trasmette
- Stampa un **documento commerciale**
- Verifica Periodica **ogni 2 anni**
- Libretto fiscale virtuale (On Line)
- Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico interno



Agenda

- Normativa relativa alla Nuova Legge Fiscale
- Registratore Telematico
- **Server Telematico**
- Tempistiche
- Scontrini e Lotteria Nazionale



Server Telematico

- E' un dispositivo con sigillo fiscale, memoria di riepilogo, memoria di dettaglio
- Consolida i dati dei singoli punti cassa, li memorizza, li trasmette
- Per poterlo usare devo fare una certificazione dei processi interni e devo avere almeno 3 punti cassa per punto vendita
- 1 Server-RT per ogni punto vendita
- Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico interno
- Regole in definizione



Agenda

- Normativa relativa alla Nuova Legge Fiscale
- Registratore Telematico
- Server Telematico
- **Tempistiche**
- Scontrini e Lotteria Nazionale




Retailer in Regime Fiscale

31/12/2017

31/12/2018


20xx



Retailer in Regime NON Fiscale

31/12/2017

20xx



Agenda

- Normativa relativa alla Nuova Legge Fiscale
- Registratore Telematico
- Server Telematico
- Tempistiche
- **Scontrini e Lotteria Nazionale**



Legge di stabilità del 11/12/2016 – Scontrini e Lotteria Nazionale

Art. 540

A decorrere dal **1° gennaio 2018** i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso **esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio **codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione** secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

